



Il Dirigente

Prot. n.

Al Comune di Muccia
Via Roma,5 - 62034 Muccia (MC)
PEC: protocollo@pec.comune.muccia.mc.it

E, p.c.: Al **Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - SEDE**

Alla P.F. **Tutela del Territorio di Macerata**
PEC: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it

OGGETTO: Legge R.M. n.25/2017, art. 1; Legge R.M. n.34/1992.

Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 comma 2, Legge n.241/1990, come sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 127/2016, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, sostituito dall'art.1, comma 1, D.Lgs. 127/2016, al fine di valutare la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), oltre che avviare la procedura di approvazione di una variante parziale al vigente Programma di Fabbricazione e relative N.T.A. di Muccia ai sensi della L.R. 34/1992, L.R. 25/2017.

Parere della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia sulla deroga di cui all'art.2, comma 3 della L.R. n.25/2017.

In riferimento all'oggetto è pervenuta alla scrivente P.F., con prot. n.24329 del 09.01.2021, la nota del Comune di Muccia n.164 del 09.01.2021 con cui è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria di cui all'oggetto. Nella nota il Comune convoca vari Enti a partecipare alla Conferenza; la scrivente P.F. Urbanistica regionale è convocata al fine dell'espressione di parere di deroga preventiva all'adozione della variante relativamente alla presenza del vincolo di "confluenza fluviale" di cui all'art. 23.11 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC). Tale deroga è consentita ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge Regionale n.25 del 02.08.2017.

Nella nota il Comune fa presente che la Variante parziale al vigente Piano di Fabbricazione in esame si rende necessaria per consentire la realizzazione di un progetto a capo dell'Unione Montana "Marca di Camerino" che prevede l'esecuzione di un HUB (nodo strategico di intersezione e valorizzazione degli itinerari naturali, culturali e paesaggistici) all'interno del territorio del Comunale, e più precisamente in Località Maddalena sull'area identificata catastalmente al Foglio 20, Mappali 474/porz. e 476/porz. Tale intervento è ritenuto dal Comune di Muccia necessario e urgente ai fini del rilancio e valorizzazione del territorio colpito dagli eventi sismici del 2016

Gli elaborati della variante in formato digitale sono stati acquisiti mediante link di accesso telematico. In data 26.01.2021 con prot. n.89793 è pervenuta una nota integrativa del Comune di Muccia (prot. 693 del 26.01.2021) con cui sono stati trasmessi: 1) una nuova Relazione Tecnica che annulla e sostituisce integralmente l'omonimo elaborato trasmesso in prima istanza; 2) una nota esplicativa sul rapporto della variante con i vincoli di PPAR individuati sull'area interessata.

Dalla documentazione tecnica risulta che il Comune di Muccia è dotato di Programma di Fabbricazione approvato con prescrizioni dalla Regione Marche con Decreto n.21848 del 13.03.1980, non adeguato né al PPAR della Regione Marche né al PTC della Provincia di Macerata.

Nella relazione tecnica sono riportate le motivazioni e le specifiche quali-quantitative relative alla variante urbanistica, la presenza o non presenza di vincoli di natura ambientale e geologica sull'area di variante specificando la necessità di deroga, e la scheda tecnica relativa al progetto che con la variante in esame il Comune di Muccia intende realizzare.

L'area individuata per la localizzazione dell'intervento consiste in una porzione di territorio in località Maddalena di Muccia, posta in adiacenza alla S.P. 209 tra l'area P.I.P. "La Maddalena" e l'omonimo centro abitato; tale localizzazione è ritenuta strategica in funzione del tipo di intervento che vuole realizzare, vista la vicinanza allo svincolo della S.S.77 VAR e i collegamenti che da lì si dipartono per Pieve Torina, Visso, Ussita e Castelsantangelo verso sud e Camerino verso nord.



Il Dirigente

L'area, di proprietà pubblica, è pressoché pianeggiante e si eleva di poco dal livello della SP 209; di forma quasi quadrata ha superficie ST pari a 4.334 mq. e allo stato attuale si presenta libera da edificazione ed incolta. Dal punto di vista urbanistico l'area ricade in una previsione di viabilità di progetto, corrispondente ad una ipotesi di tracciato dell'asse Civitanova-Foligno, non realizzata e successivamente localizzata in altra porzione di territorio comunale. Allo stato attuale la sua destinazione urbanistica è "Zona Bianca", essendo decaduto e non reiterato il vincolo di non edificabilità legato alla previsione di viabilità.

Pertanto, per consentire l'insediamento del progetto, è necessaria la modifica della destinazione urbanistica di tale porzione di territorio che consenta:

- la realizzazione di un piazzale "Hub" completo di servizi ed attrezzature per lo scambio intermodale e il trasporto pubblico locale (ciclostazione per noleggio bici elettriche, colonnine di ricarica mezzi elettrici, paline informative, pensiline per la sosta);
- la realizzazione di un piccolo edificio "Vetrina del territorio" da destinare a punto vendita di prodotti del territorio, punto ristoro, attività di noleggio attrezzature per la fruizione naturalistica, ufficio informazioni turistiche, servizi pubblici, nonché l'eventuale futuro ampliamento dello stesso;
- la sistemazione a verde attrezzato delle aree scoperte.

La variante si completa con l'introduzione di una norma tecnica per definire la nuova zona introdotta. La nuova destinazione urbanistica di cui viene proposta l'introduzione con la variante in esame è denominata: "Zone per attrezzature pubbliche d'uso e/o interesse pubblico (Zona FS) – Attrezzature di servizio turistiche"

L'articolo che si intende introdurre è relativo alle zone omogenee "F", così come definite dagli artt.3 e 4 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n.1444, e prevede i seguenti indici e parametri:

- | | | |
|-------------------------------|-------|---|
| • Indice di densità fondiaria | lf: | 0,40 mc/mq |
| • Distanza dai confini | Dc: | 5,00 ml |
| • Distanza tra fabbricati | Df: | 10,00 ml |
| • Distanza dalle strade | Ds: | in relazione alla larghezza della strada
Art. 9 D.M. n. 1444/68 con un minimo di 5,00 ml:
5,00 ml per strade con larghezza L < 7 ml
7,50 ml per strade con larghezza L compresa tra 7 e 15 ml
10,00 ml per strade con larghezza L > 15 ml
Art.4 D.M. n. 1404/68 – Art.43 PPAR
45,00 ml per S.P. 209 Valnerina |
| • Altezza massima edifici | Hmax: | 8,50 ml |
| • Numero di piani fuori terra | N: | 1 |
| • Dotazioni di parcheggi | | secondo la norma generale in vigore. |

La norma prevede che "i materiali dovranno essere compatibili con l'ambiente ed il progetto dovrà prevedere anche uno studio di inserimento ambientale che tenga conto di un contesto significativo dell'area".

In conformità alle indicazioni di cui alla L.R. 22/2011, finalizzate alla riduzione del consumo di suolo, la previsione di nuova area edificabile viene compensata stralciando nel Programma di Fabbricazione un'area a destinazione produttiva per servizi agricoli ricadente in Zona D, situata in località Massapofoglio (che verrà ricondotta alla destinazione agricola), della superficie ST di 5.074 mq. con potenzialità edificatoria computata in 10.148 mc, contro 1.733,60 mc. consentiti dalla nuova destinazione urbanistica.

Per ciò che concerne l'intervento che si intende realizzare una volta approvata la variante urbanistica, è descritto come caratterizzato da un elevato carattere innovativo e da un basso impatto ambientale; esso ha lo scopo di accrescere l'attrattività e la riconoscibilità dell'area come destinazione turistica ad alto valore ambientale, culturale e paesaggistico, mediante l'attuazione di un sistema di azioni integrate per la valorizzazione del territorio e il miglioramento del sistema di accessibilità, mobilità e informazione.

L'intervento si compone dei seguenti elementi:

- Edificio "vetrina del territorio", che consiste in una piccola struttura di servizi: punto vendita e servizi igienici, info point, noleggio attrezzature per le escursioni, angolo ristoro, sala di attesa (che potrà essere utilizzato anche come spazio didattico ed espositivo sul tema della natura dei Sibillini);
- Ciclostazione da 6-8 postazioni bici e ricarica, colonnina per automazione noleggio e software per gestione servizio. Sono previste anche 2 postazioni per ricarica bici proprie e 2 attacchi per ricarica auto elettriche;
- Palina informativa per trasporto pubblico locale;
- Pensilina per attesa bus;
- Sistemazione a verde di tutte le aree precluse al traffico carrabile, con prato e piantumazioni; si prevedono aree giochi per bambini con materiali antitrauma in gomma gettata in opera;



Il Dirigente

- Accesso all'area con viabilità a senso unico dotata di un punto di ingresso e di un punto di uscita sulla S.P. 209 per la sosta dei veicoli nelle aree di parcheggio e la fermata dei mezzi del trasporto pubblico locale, completate da marciapiedi ed aree pedonali per l'uso di attrezzature e servizi per lo scambio intermodale;
- Dotazione di aree destinate a parcheggio pubblico, a servizio sia delle attrezzature per lo scambio intermodale sia della struttura denominata "vetrina del territorio" (destinato ad attività commerciali e servizi), nel rispetto degli standard del D.M. 1444/68;
- Verde pubblico attrezzato con impianto di specie vegetali da scegliere in uno specifico elenco. Potranno essere usate anche essenze non autoctone purché inserite in un contesto oggetto di progettazione di dettaglio e abbiano ottenuto l'approvazione degli enti preposti.
- Opere di urbanizzazione primaria.

Il progetto urbanistico di dettaglio di cui alla presente variante deve essere attuato, ai sensi dell'art.28 della Legge n. 1150/42 e s.m.i., entro 10 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Per ciò che concerne i vincoli di varia natura presenti sull'area d'intervento, dalla relazione tecnica risulta quanto segue:

- RD 3267/1923 - Vincolo Idrogeologico: l'area in variante non ricade all'interno di zona interessata dal vincolo.
- Aree Natura 2000 - SIC/ZPS: l'area in variante non ricade in aree SIC e ZPS.
- D.Lgs n.42/2004 – Vincolo Paesaggistico: L'area oggetto di Variante rientra nel vincolo di cui all'art.136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico – Galassino Regionale imposto con DACR n.8 del 23.12.1985.
- Piano del Parco dei Monti Sibillini: l'area in variante non rientra nella perimetrazione del Parco nazionale dei Monti Sibillini.
- Piano per l'assetto idrogeologico (PAI): L'area oggetto di variante non ricade in aree con pericolosità geologica (frane o esondazioni) individuate dal PAI.
- PPAR : l'area di variante non ricade in ambiti di tutela del PPAR tali per i quali il Comune ha ritenuto di dover richiedere la deroga ai sensi della LR 25/2017. Nella nota esplicativa trasmessa in data 26.01.2021 il Comune precisa che, riguardo al vincolo "Strade panoramiche" di cui all'art.43 del PPAR cui è sottoposta la S.P. 209 adiacente all'area oggetto di variante, conformemente a quanto indicato dell'elaborato grafico "07-Progetto" è prescritta la distanza minima di ml 45; ciò in quanto trattasi di strada extraurbana di tipo C con fascia di rispetto minima, ai sensi del D.M. n.1404 del 1/04/68, pari a ml 30, da maggiorare del 50% ai sensi dell'art.43 delle NTA del PPAR. Il Comune, inoltre, in relazione all'ambito di tutela per le "aree boschive" precisa che il sito oggetto di variante è costituito da un'area di fondovalle priva di emergenze botanico-vegetazionali e che l'incongruenza della presenza del vincolo è legata esclusivamente alla scala di rappresentazione dei valori paesistici da tutelare nelle tavole di PPAR (base IGM con scala 1:25.000). A conferma di ciò il Comune rimanda alla documentazione fotografica di progetto.
- PTC: L'area oggetto di variante è interessata da "Aree coltivate di valle e Aree di confluenza fluviale". In tale ambito, ai sensi del combinato disposto delle prescrizioni contenute negli artt. 23.11 e 23.10 bis delle NTA del PTC della Provincia di Macerata, sono vietate:
 - a- ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti;
 - b- l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R. 34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;
 - c- il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agrosilvo-pastorale;
 - d- l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciato per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
 - e- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 9 febbraio 1979 n. 400;
 - f- l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti. Nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme:
 - f1) in quelle autorizzate ai sensi della L.R. 37/80 e successive modificazione ed integrazioni, è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei soli limiti dell'autorizzazione e fino all'attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell'area di cui all'art. 3, lettera d) della citata L.R. 37/80 che tiene luogo del progetto di recupero ambientale di cui all'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R. Non potrà essere autorizzata nessuna ulteriore prosecuzione dell'attività estrattiva;
 - f2) nelle aree interessate dalle cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale a i sensi dell'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R.;
 - g- la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;



Il Dirigente

h- la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari.

Riguardo all'ambito di tutela della confluenza fluviale, nella relazione tecnica viene evidenziato che "l'attuazione del progetto non interferisce in maniera significativa con le matrici ambientali presenti né con i presupposti del vincolo stesso, anzi si inserisce nel contesto generale come punto di sviluppo e conoscenza sostenibile del territorio stesso, tenuto anche in conto che l'intervento è comunque determinante per il processo di ricostruzione sociale delle zone colpite dal sisma del 2016". Viene, inoltre, dichiarato che la variante in esame prevede una "complessiva riduzione in termini volumetrici dell'edificabilità, con un aumento degli spazi destinati ad aree per servizi a carattere pubblico ed un miglioramento della sostenibilità globale dello strumento vigente".

Il Comune di Muccia chiede alla Regione Marche la Deroga al P.T.C. per l'ambito della confluenza fluviale di cui all'art. 23.11 delle relative N.T.A.

Questa P.F., vista la documentazione progettuale, preso atto delle motivazioni relative alla variante ed effettuate le proprie valutazioni, concorda con le conclusioni del Comune in merito all'interferenza del progetto con le matrici ambientali presenti, sia perché l'area oggetto di variante è sita lungo la sede della SP 209 non lontana da aree già urbanizzate, sia perché l'intervento che con la variante si intende realizzare è di tipo puntuale e con dimensioni tali da potersi ritenere compatibile con il bene ambientale oggetto di tutela del PTC. Si ritiene comunque necessario che l'intervento da realizzare si inserisca in modo armonico nel territorio, rispettandone le notevoli valenze paesistico-ambientali.

Per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge Regionale 2 agosto 2017 n.25, si esprime parere favorevole alla deroga alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Macerata, richiesta dal Comune di Muccia per l'adozione della variante in oggetto, con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia dovrà essere preventivamente autorizzata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004;
2. L'abbattimento della vegetazione arborea protetta eventualmente presente sull'area d'intervento, da limitare al minimo indispensabile, dovrà essere autorizzato nei modi di legge;
3. Siano limitati al minimo indispensabile gli sbancamenti e i movimenti di terra;
4. Gli interventi siano attuati mediante tecniche, volumetrie, materiali ed essenze vegetazionali rispettosi del contesto ambientale e paesaggistico esistente, e realizzando un'adeguata sistemazione delle aree esterne al fabbricato;
5. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere acquisiti tutti i nulla osta, autorizzazioni e/o pareri necessari.

PS/

Arch. Maria Cristina Borocci

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*